

Codice A1813C

D.D. 17 luglio 2023, n. 1938

Concessione breve per occupazione temporanea di area demaniale con mezzo meccanico per effettuazione indagini sul ponte esistente sulla S.P. 20+050 per intervento sul ponte sul Torrente Malone in Comune di Lombardore (TO). - Autorizzazione idraulica e concessione breve n. 72/2023.



ATTO DD 1938/A1813C/2023

DEL 17/07/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: Concessione breve per occupazione temporanea di area demaniale con mezzo meccanico per effettuazione indagini sul ponte esistente sulla S.P. 20+050 per intervento sul ponte sul Torrente Malone in Comune di Lombardore (TO). - Autorizzazione idraulica e concessione breve n. 72/2023.

Con nota acquisita al protocollo di questo Settore in data 23.06.2022 al n. 27166 il servizio Viabilità I della Città Metropolitana di Torino, ha presentato domanda di concessione breve per l'accesso all'area demaniale d'alveo del Torrente Malone in Comune di Lombardore (TO) al km 20+050. Tale accesso avverrà con mezzo meccanico cingolato dotato di piattaforma aerea per l'effettuazione di indagini strutturali in corrispondenza ed al di sotto dell'esistente ponte sul medesimo corso d'acqua e per un periodo stimato in 90 giorni, comunque inferiore a 365.

All'istanza sono allegati elaborati cartografici che individuano l'area e l'oggetto dell'intervento a firma dell'ing. Matteo Tizzani e dell'ing. Giovanni Candiano della Città Metropolitana di Torino.

E' stato effettuato sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Considerato che a termini del regolamento regionale 10/R/2022 non è previsto il versamento di alcun canone.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione breve in questione è avvenuto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il Regio Decreto n. 523 del 25/7/1904: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- Vista l'art 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- Visto l'art. 86 "Gestione del demanio idrico" e 89 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali" del D.lgs. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Visto l'art. 59 "Funzioni della Regione" della L.R. 44/2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- Vista la l.r. 12/2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e il regolamento regionale n. 10/R/2022;

determina

-di concedere ai sensi del regolamento regionale n. 10/R/2022 servizio Viabilità I della Città Metropolitana di Torino l'accesso temporaneo di area demaniale del Torrente Malone in Comune di Lombardore (TO) al km 20+050. Tale accesso avverrà con mezzo meccanico cingolato dotato di piattaforma aerea per l'effettuazione di indagini strutturali in corrispondenza ed al di sotto dell'esistente ponte sul medesimo corso d'acqua e per un periodo stimato in 90 giorni, comunque inferiore a 365.

-di impartire le ulteriori seguenti prescrizioni di natura tecnico/idraulica:

1. nessuna variazione, rispetto a quanto previsto negli atti progettuali, potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. l'eventuale movimentazioni di materiale d'alveo dovrà essere praticata con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra del corso d'acqua;
3. è fatto divieto assoluto di asportazione di materiale demaniale d'alveo;
4. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'occupazione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
5. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
6. è a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione regionale da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto codesto concessionario dovrà costantemente tenersi informato in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
7. la presente concessione ha validità di giorni 365 (trecentosessantacinque) dalla data di ricevimento, pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

8. la concessione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;
9. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione dell'autorità idraulica competente sul corso d'acqua;
10. la concessione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente parere;
11. il concessionario dovrà dare comunicazione formale al Settore Tecnico Regionale - Area Metropolitana di Torino dell'inizio dei lavori nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori;
12. questo Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del concessionario, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
13. il concessionario, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio per Elio Pulzoni